



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 18 Giugno 2013

In seduta odierna, alle ore 08:50, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|----|-----------|-----------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 7) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 8) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 93389/2013 DELIBERAZIONE N. 252

**COMUNE DI FORLÌ' VARIANTE SPECIFICA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE
RECANTE "SEMPLIFICAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO STORICO" ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N.121/2012, AI
SENSI DELL'ART.32BIS L.R. N.20/2000 E SS.MM.II. ESPRESSIONE DELL'INTESA, AI
SENSI ART. 32, C.10, L.R. 20/2000. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO ART. 33, C.4-BIS, E ART.34 L.R. 20/2000 E SS.MM.II. IN
RELAZIONE AL RECEPIMENTO FINALE DELLE MODIFICHE AL PSC RICADENTI NEL
RUE E NEL POC**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante specifica al Piano Strutturale Comunale del Comune di Forlì, denominata **“Semplificazione ed incentivazione del recupero del patrimonio edilizio storico”** adottata con delibera C.C. n. 121 del 27/11/2012, ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 24.03.2000 N. 20, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data in data 27.12.2012, agli atti con nota prot. prov. n. 119984/2012;

Premesso:

- che il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), adottati con deliberazione consiliare n. 98 del 23/6/2008 ed approvati con deliberazione consiliare n. 179 dell'1/12/2008, ai sensi dei commi 5 e 6-bis dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20;
- che il Comune di Forlì ha avviato, dal gennaio 2012, un procedimento di variante tematica al PSC, di cui alle lettere a), d) e) et f) dell'art. 32-bis, in quanto inerente a specifiche modificazioni e revisione di taluni aspetti della struttura normativa ed in particolare della disciplina particolareggiata vigente delle zone storiche;
- che l'Amministrazione comunale ha pertanto condotto la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 32bis della LR 20/00, il cui svolgimento è previsto in forma scritta e mediante la pubblicazione della proposta sul sito web del Comune e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione (in data 9 gennaio 2012);
- che entro i termini di legge, in data 8 marzo 2012, questo Ente ha inviato al Comune di Forlì, quale contributo istruttorio nell'ambito della Conferenza di pianificazione in forma scritta, un apposito documento agli atti con prot. prov. n. n.23775/12;

Dato atto:

- che il Comune di Forlì con deliberazione consiliare n. 121 del 27/11/2012 ha adottato, ai sensi dell'art. 32bis della LR n. 20/2000, specifica variante al Piano strutturale comunale (PSC) avente titolo *“Variante specifica al Piano Strutturale Comunale di semplificazione ed incentivazione del recupero del patrimonio edilizio storico - Adozione ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 24.03.2000 n. 20 e s.m.i.”*;
- che in apposito documento *Allegato B* alla Delibera n.121/2012 di adozione della Variante al PSC in oggetto, ha esaminato e controdedotto puntualmente tutti i contributi pervenuti ad esito della consultazione, dando motivazione su come essi siano stati valutati ai fini delle modifiche apportate al Piano in fase di adozione;
- che la Giunta provinciale, con propria deliberazione n.65 del 19 febbraio 2013, ha formulato le riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 7 della LR n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” e s.m.i.;
- che con **deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 7 maggio 2103**, il Comune di Forlì ha controdedotto alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute, provvedendo altresì a richiedere l'intesa alla Provincia, ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000;
- che il PSC controdedotto è stato trasmesso unitamente alla richiesta di Intesa all'Amministrazione Provinciale in data 14 maggio 2013 ed è stato acquisito agli atti con protocollo provinciale n. 80146 del 15/05/2013;

Richiamato:

- che il comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 stabilisce che l'acquisizione dell'intesa attiene unicamente alla conformità del Piano strutturale comunale agli strumenti della pianificazione di livello

sovraordinato;

- che il medesimo comma 10 stabilisce altresì che l'intesa può essere subordinata all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve di cui al comma 7 dell'art. 32 della stessa L.R. 20/2000, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

Richiamato inoltre che la presente variante al PSC, adottata e trasmessa, ai sensi dell'art. 32 bis, comprende altresì alcune modifiche correlate sia al POC sia al RUE, i cui elaborati così come modificati sono stati effettivamente allegati alla presente variante e posti in deposito. Verificato che il parere di competenza provinciale è stato richiesto unicamente ai sensi dell'art. 32 bis, constatato altresì che all'interno della deliberazione comunale di adozione, al punto due è stato dato atto delle modificazioni al RUE e al POC, si ritiene che vista la correlazione delle modifiche, questo ente debba esprimersi in sede d'Intesa anche sulle variazioni apportate al RUE e al POC ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 e 34, al fine di poter valutare organicamente il recepimento finale delle modifiche al PSC ricadenti nei suddetti strumenti.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146, in data 14.09.2006;
- Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali della Provincia di Forlì-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1705/1999 del 21.09.1999;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- Variante Integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29974/42 del 30.03.2009.

A. VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ, AI FINI DELL'ESPRESSIONE DELL'INTESA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 10, DELLA L.R. 20/2000 :

Ritenuto, in merito alle controdeduzioni comunali alle riserve sollevate (di seguito riportate in carattere corsivo), di esprimere le seguenti valutazioni di conformità, ai fini dell'espressione dell'Intesa:

PSC - modifica all'art. 2, comma 2:

Si riscontra che l'Amministrazione comunale in sede di controdeduzione, introduce al *comma 2, dell'articolo 2-Elaborati costitutivi del PSC*, il seguente assunto: *“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della LR n. 20/2000 e del 4° comma dell'art. 87 delle Norme di PTCP, in sede di variante al POC – da recepirsi con presa d'atto nella prima variante utile al PSC - è possibile apportare modifiche alle tavole VP, VN e VA ed alle correlate Norme di PSC, limitatamente al mero recepimento delle prescrizioni relative alla regolazione dell'uso dei suoli e delle sue risorse e dei vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali derivanti da piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative”*.

Si osserva che l'assunto normativo consente, attraverso una variante al POC, di apportare ovvero anticipare una variante al PSC, anche se limitatamente al mero recepimento di prescrizioni e vincoli derivanti da piani sovraordinati. Pur comprendendo la necessità dell'Amministrazione comunale, sotto il profilo pratico-gestionale, di poter agevolmente allineare e aggiornare i propri strumenti urbanistici, si fa presente che la procedura introdotta non è prevista dallo specifico *art. 22- Modificazione della pianificazione sovraordinata*, della Legge regionale n.20/00, nel quale tra i casi indicati non è previsto per il POC di procedere alla variazione del PSC, si evidenzia altresì che la legge per il caso in parola, ha previsto la procedura semplificata di variante al PSC definita all'*art. 32 bis*. Si riscontra altresì che le norme citate a cui l'amministrazione Comunale fa riferimento per la modifica apportata, inerisce specificatamente alla *Carta unica del territorio* e pertanto non risulta propriamente pertinente con quanto prospettato, in quanto tale elaborato non è presente nello strumento Comunale ovvero le tavole di PSC citate non possono essere in alcun modo equiparate a tale specifico elaborato di Piano.

- A.1.** Per le motivazioni sopra argomentate, si dispone ai fini dell'intesa che l'assunto di cui all'art. 2 comma 2, come sopra riportato, venga stralciato dalla norma in quanto non pienamente corrispondente ai dettati della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Recepimento del novellato art. 29 della Legge urbanistica regionale, come modificato dalla L.R. n. 6/2009.

R.1 Alla luce del novellato art. 29 della L.R. 20/00 e ss.mm.ii., si ritiene coerente in linea generale, l'operazione di trasposizione della disciplina particolareggiata del patrimonio storico definita dal PSC, all'interno del RUE specificatamente per i contenuti relativi alla disciplina particolareggiata di tutela riferita ai tessuti, ai nuclei ed agli edifici ed all'interno del POC per le nuove previsioni insediative già soggette a Piano attuativo o a Riqualificazione urbanistica.

Procedimento di variante ai sensi dell'art. 32 bis

R.2 Posto che la presente variante al PSC, adottata e trasmessa, ai sensi dell'art. 32 bis, comprende altresì alcune modifiche correlate sia al POC sia al RUE, i cui elaborati così come modificati sono stati effettivamente allegati alla presente variante e posti in deposito. Verificato che il parere di competenza provinciale è stato richiesto unicamente ai sensi dell'art.32bis, constatato altresì che all'interno della deliberazione comunale al punto due è dato atto delle modificazioni al RUE e al POC, si ritiene che vista la correlazione delle modifiche questo ente debba esprimersi anche sulle variazioni apportate al RUE e al POC ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 e 34 e si precisa in merito che tale espressione potrà avvenire in sede di Intesa al fine di poter valutare il recepimento finale delle modifiche al PSC ricadenti nei suddetti strumenti. (In merito si rimanda alla Sezione B seguente)

Disciplina relativa agli edifici tutelati di cui al D.Lgs. 42/2004 (ex D.Lgs. n. 490 del 1999)

R.3 In merito agli edifici tutelati ai sensi del D.Lgs n. 490/1999 (oggi D.Lgs 42/2004), con riferimento in particolare a quanto stabilito dall'art. A-9 della L.R. 20/2000 e s.m.i., è necessario che l'individuazione di tali elementi ed i relativi elementi conoscitivi rimangano in capo al PSC; si concorda tuttavia con il previsto sistema di aggiornamento e implementazione, a seguito delle nuove emanazioni della competente Soprintendenza, del data-base già in uso dal Comune di Forlì attraverso il SILT che può costituire comunque a tutti gli effetti documento di riferimento di Quadro conoscitivo del PSC.

R4 In merito alla disciplina di tutela e di uso di tali manufatti (ex D.lgs n. 490/1999), a titolo cautelativo ed in attesa di eventuali chiarimenti da parte della Regione, si ritiene altresì opportuno che, come stabilito al citato art. A-9, comma 1, la definizione degli interventi ammissibili nell'ambito della manutenzione ordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo, debba rimanere contenuto specifico del PSC.

Il Comune ribadisce le argomentazioni proposte in sede di adozione e fa insistenza nel confermare l'impostazione adottata per la disciplina particolareggiata dei beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004, ritenendo di lasciare gli assunti normativi in parola nel RUE.

- A.2.** Per le motivazioni già ampiamente argomentate in sede sia di Conferenza di Pianificazione (Prot.prov. n. 23775/2013), sia di espressione delle Riserve al PSC adottato (di cui alla del G.p. n. 65/2013), non si ritengono le considerazioni addotte sufficienti a superare un assunto normativo chiaro ed inequivocabile definito dalla Legge regionale. Si ritiene pertanto di non poter sciogliere completamente la riserva in quanto come stabilito all'art. 29 e al citato art. A-9, comma 1, *“la definizione degli interventi ammissibili nell'ambito della manutenzione ordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo, deve rimanere contenuto specifico del PSC”*. Lo scioglimento della riserva è subordinato, pertanto, al mantenimento nel PSC sia dell'individuazione cartografica degli edifici nonché della puntuale attribuzione e definizione delle categorie di intervento ammesse sugli edifici soggetti a tutela,

mentre si ritiene ammissibile trasferire al RUE la sola normativa di carattere tecnico-operativo ed autorizzativo degli interventi ammessi per tali edifici.

R.5. Si ritiene necessario inoltre, come stabilito dalla legge, mantenere ferma nel PSC la normativa di definizione delle politiche e degli obiettivi qualitativi generali per la tutela del patrimonio storico di cui agli artt. da 60 a 64, per la necessità di costituire uno stabile quadro di riferimento e orientamento delle scelte di RUE e POC che andranno a regolare, con specifica disciplina particolareggiata, i tipi di intervento e gli usi per ogni ambito storico individuato (sempre nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali fissati dal PSC). Ai fini della necessità espressa dal Comune di disporre di un unico documento per consentire un'agevole consultazione, si ritiene possa essere sufficiente riportare tali pochi articoli, ovvero farne diretto rimando, ove ritenuto necessario."

L'Amministrazione comunale riconoscendo la necessità di assicurare che politiche ed indirizzi generali della disciplina del patrimonio storico restino in capo unicamente al livello della pianificazione strutturale, accoglie di mantenere gli artt. 60, 61(parte) e 63 nel PSC come richiesto nella riserva provinciale, L'Amministrazione mantiene invece il trasferimento dal PSC al RUE dell'art. 62 -*Prescrizioni generali per le zone A: altezze dei locali, piani interrati e sottotetti, coperture – Autorimesse pertinenziali – Elementi architettonici*, la cui natura attiene prettamente alla sfera esecutiva, piuttosto che a scelte di assetto e sviluppo di carattere generale e pertanto ritiene più corretto che sia mantenuto all'interno del RUE. Visti i contenuti della norma suddetta, su tale punto si concorda con il Comune.

Inoltre nell'ambito delle modifiche relative al recepimento della riserva provinciale, il Comune coglie l'occasione nell'art. 63 di aggiornare la norma di indirizzo con il recepimento del comma 4 dell'art. A-7 della LR 20/2000, consentendo quindi, in zona A, specifici interventi di interesse pubblico, mediante preventiva variante al POC (il quale strumento, ai sensi dell'art. 30 della medesima legge, è preposto a contenere *"la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare"*).

A.3. Si riscontra che l'Amministrazione, in accoglimento della riserva espressa, concordando con la necessità di mantenere in capo unicamente al livello della pianificazione strutturale le politiche ed indirizzi generali della disciplina del patrimonio storico, ha ripristinato gli articoli 60-61 (eccetto il comma 3 traslato nel RUE all'art. 29.2) e 63 nel testo normativo di PSC. Si prende atto inoltre del contenuto tecnico-attuativo dell'art. 62 che può essere traslato nel RUE e pertanto si scioglie la riserva in merito.

A.4. In merito all'integrazione operata nell'art. 63 per il recepimento del comma 4 dell'art. A-7 della L.R. 20/2000, riferita a specifici interventi di interesse pubblico, da compiere in zona A mediante preventiva variante al POC, si ritiene necessario specificare che tali interventi devono essere attuati coordinando e specificando le previsioni definite dal PSC. Pertanto ai fini di una maggior chiarezza si ritiene necessario integrare l'assunto come di seguito evidenziato:

*" 1. All'interno della zona omogenea A gli interventi inerenti a opere ed edifici pubblici e di interesse pubblico, dovranno attenersi alle modalità di intervento di cui alle tavole CS che definiscono la Disciplina Particolareggiata, fatta salva l'attuazione di specifici interventi di interesse pubblico – mediante preventiva variante al POC - come previsto dal comma 4 dell'art. A-7 della LR n. 20/2000, **tali interventi potranno essere attuati coordinando e specificando le previsioni definite dal PSC** all'interno dei seguenti ambiti:·*

R.U. - Interventi di Recupero Urbano; PUA di iniziativa Pubblica; PUA di iniziativa privata, ·

If2 - Parcheggi pubblici.

Cartografia

R.6 In analogia a quanto detto con riferimento all'art. A-9 a livello normativo, si ritiene che il PSC debba mantenere l'individuazione puntuale di tutti gli elementi oggetto di tutela ed anche per la necessità di chiarezza nella consultazione del Piano, si ritiene necessario che in una apposita tavola tematica di PSC, in

scala opportuna, siano puntualmente identificati tutti gli elementi oggetto di conservazione (zone A1-8) a prescindere dal grado di tutela assegnato. In tale tavola tematica di PSC, che si potrebbe definire delle tutele storiche e archeologiche e che si ritiene utile redigere indicativamente in scala 1:10.000, potranno essere riportati complessivamente ed in maniera organica i seguenti elementi tematici di tutela vigenti: tutti gli edifici di interesse storico-architettonico, le testimonianze archeologiche, la centuriazione romana, la viabilità storica, i centri storici e i nuclei storici in ambito extraurbano, le infrastrutture storiche e le porzioni di ambiti consolidati da conservare, ecc....

Il Comune accoglie la riserva, ritenendo opportuno sotto il profilo della leggibilità e coerenza della strumentazione comunale, quanto sollevato dalla Provincia e procede all'integrazione nel PSC di nuovo elaborato cartografico denominato "PSC – Tavola con indicazione tutele storiche ed archeologiche – Quadro Conoscitivo" redatto alla scala 1:10.000 nel quale raccoglie e sintetizza gli opportuni tematismi della tutela storica segnalati nella riserva.

A.5. Visto il recepimento di quanto richiesto, si ritiene sciolta la riserva.

Introduzione della nuova categoria di intervento "Demolizione e ricostruzione integralmente fedele"

R.7 Non si concorda con l'introduzione della categoria "Demolizione e ricostruzione integralmente fedele" per gli edifici appartenenti alle seguenti sottozone:

- A2.1 Tessuti edilizi storici conservati
- A3.2 Tessuti urbani con prevalenza di edifici conservati
- A5.2 Edifici e complessi con funzioni agricole ed abitative connesse
- A5.3 Edifici e complessi con altre funzioni produttive: mulini, fornaci, ecc.
- A6.1 di grande valore ambientale - per gli Edifici conservati integralmente o parzialmente
- A6.2 di significativo valore ambientale - per gli Edifici conservati integralmente
- A7.1 ville di valore ambientale, architettonico e storico) – per gli Edifici conservati parzialmente e per gli altri edifici all'interno del complesso villa-parco conservati integralmente
- A7.2 - ville e villini di interesse architettonico e storico-culturale - per Edifici conservati integralmente e per gli altri edifici all'interno del complesso villa-parco conservati integralmente
- A8.1, A8.2 e A8.3 - per gli Edifici conservati integralmente

Per la necessità di tutelare l'originalità tipologica e strutturale dei manufatti oggetto di tutela individuati dal piano vigente, si chiede pertanto di modificare la disciplina delle sottozone sopra elencate eliminando per esse dalla disciplina la nuova categoria di intervento Demolizione e ricostruzione integralmente fedele.

Il Comune fa insistenza rispetto a quanto adottato ed argomenta ulteriormente la propria scelta ritenendo comunque assicurato nella pratica che la nuova categoria d'intervento – così come formulata – non compromette l'originalità tipologica dei manufatti cui viene applicata. Il Comune, in ragione delle analisi svolte, afferma che la norma così declinata costituisce, per le parti strutturali e murarie deteriorate e non restaurabili - un equo compromesso tra conservazione e risposta alle azioni sismiche ritenendo opportuno pertanto confermare l'impostazione normativa assunta in adozione.

A.6. Alla luce di quanto ulteriormente argomentato dal Comune, ritenendo che le analisi e le specifiche valutazioni da svolgere sulle politiche di conservazione del proprio patrimonio storico siano principalmente in capo alla specifica competenza comunale, si prende atto delle ulteriori considerazioni e delle motivazioni portate per il superamento della riserva e pertanto si accoglie quanto proposto.

Revisione della Sottozona storica e del grado di conservazione per gli edifici appartenenti alle Sottozone A6

e VT del PSC e POC vigente.

R.8 Si riscontrano forti dubbi sull'accoglimento delle istanze relative agli edifici identificati alle schede di ricognizione n. 19 – 28 – FO8, poiché dalla documentazione appare evidente che tali edifici abbiano caratteristiche tipologiche e testimoniali ancora riconoscibili e ben conservate. Si ritiene pertanto che per essi debba permanere il maggiore grado di conservazione oggi vigente.

Il Comune specifica ed evidenzia ulteriori approfondimenti in merito all'accoglimento delle istanze segnalate e pertanto sulla base delle considerazioni svolte, nonché confermando integralmente le valutazioni formulate dall'apposita Commissione Comunale nominata, ritiene di confermare la classificazione formulata in adozione.

A.7. Alla luce delle ulteriori considerazioni e specificazioni portate per argomentare l'accoglimento delle istanze n. 19 – 28 – FO8, richiamato quanto espresso al punto precedente in merito alla specifica competenza comunale sulle scelte da compiere nella conservazione del proprio patrimonio storico, si prende atto delle considerazioni e delle motivazioni portate per il superamento della riserva.

Politiche del cosiddetto "Piano Casa"

R.9 Si invita pertanto l'Amministrazione comunale, poiché materia espressamente inerente al RUE e di diretta derivazione regionale, a compiere le opportune verifiche in merito all'applicazione dell'art. 53 della LR 6/09 oggi formalmente decaduto e comunque, per non incorrere in eventuale equivoco, si suggerisce al Comune di eliminare il riferimento diretto a tale norma non più vigente, facendo propri nel RUE i medesimi assunti e le relative condizioni di applicabilità per le finalità dichiarate, che nel caso specifico risultano compatibili alla pianificazione comunale.

Il Comune accoglie quanto richiesto ed introduce il nuovo art. 15bis delle Norme di RUE ritenendo opportuno inoltre di accorpate al nuovo comma la prescrizione relativa all'obbligo di seguire le indicazioni grafiche contenute negli Schemi di ampliamento per gli edifici abitativi. Tale prescrizione - introdotta in sede di adozione a seguito delle osservazioni della Provincia n. 2a.3 et 3 - era stata prima inserita nell'Art. 29.52 di RUE, relativo alle prescrizioni generali per le zone A6.

A.8. Si prende atto del pieno accoglimento della riserva provinciale determinato nell'introduzione del nuovo art.15bis e pertanto ai fini dell'Intesa si ritiene sciolta la riserva.

B. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4BIS, E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. IN RELAZIONE AL RECEPIMENTO FINALE DELLE MODIFICHE AL PSC RICADENTI NEL RUE E NEL POC.

Richiamato che la presente variante al PSC, adottata e trasmessa, ai sensi dell'art. 32 bis, comprende alcune modifiche direttamente correlate sia al POC sia al RUE, i cui elaborati così come modificati sono stati effettivamente allegati alla presente variante sin dalla fase di Conferenza dei Servizi e posti in deposito.

Verificato che l'Amministrazione comunale contestualmente alla richiesta inoltrata alla Provincia di Forlì-Cesena - ai sensi dell'art. 32 comma 10 della LR n. 20/2000 – per l'espressione dell'intesa in merito alla conformità del Piano Strutturale Comunale agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato; così come disposto ai p.ti 7 e 8 della Delibera C.C. n.56 del 7 maggio 2103, così come evidenziato nella riserva provinciale R2 – *Procedimento di variante ai sensi dell'art. 32Bis*, ha provveduto a richiedere contestualmente, anche specifico parere in merito alle correlate modifiche ricadenti nel Piano operativo comunale (POC) e nel Regolamento urbano edilizio (RUE) ed ha pertanto trasmesso a tal fine tutti gli

elaborati controdedotti (in formato digitale) necessari per l'acquisizione della predetta intesa e delle valutazioni sulle correlate modifiche di POC e RUE.

B.1. Verificate le modificazioni al RUE e al POC derivanti dalla presente Variante al PSC, si ritiene che il recepimento finale delle modifiche al PSC ricadenti nei suddetti strumenti possa ritenersi coerente previo recepimento delle condizioni di cui alla Sezione A precedente.

Si reputa pertanto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 e 34, di non esprimere alcuna riserva.

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146, in data 14.09.2006;
- Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali della Provincia di Forlì-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1705/1999 del 21.09.1999;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- Variante Integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29974/42 del 30.03.2009.

Richiamata la delibera della Giunta Provinciale n. 91956/441 del 7 dicembre 2004 “Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all’interno della procedura di approvazione degli strumenti urbanistici comunali (Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale, Piani Urbanistici Attuativi)”;

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- lo strumento urbanistico in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 27.11.2012 secondo le procedure di cui all’art. 32bis della LR 24 marzo 2000, n. 20, risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo;

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visti i pareri espressi, dalla P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e dal Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

A voti unanimi;

DELIBERA

1. di esprimere l'Intesa sulla Variante al Piano Strutturale adottata con delibera C.C. n.121 del 27/11/2012 del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 32, comma 10 della L.R. 20/2000, richiamando le motivazioni e precisazioni espresse nella parte narrativa e subordinatamente alle condizioni espresse nella Sezione A ai punti da A.1 ad A.8;
2. di non esprimere alcuna riserva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 e 34, in merito alle modificazioni al RUE e al POC derivanti dalla presente Variante in quanto ritenute coerenti, impegnando il Comune a trasporre conseguentemente ove necessario nel RUE e nel POC le condizioni definite alla sezione A del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e al Comune di Forlì per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, **dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile**, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Forlì.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. **93389** del **14.06.13**)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, **14/06/2013**

☒ IL DIRIGENTE DEL SETTORE

.....*Simone Turi*.....

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, **14/6/13**

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....*[Signature]*.....

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

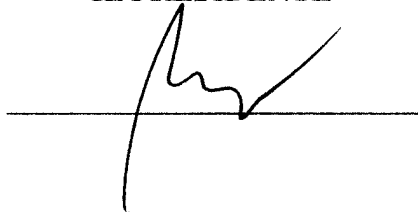
Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

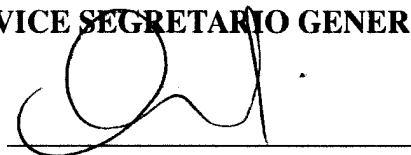
.....

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



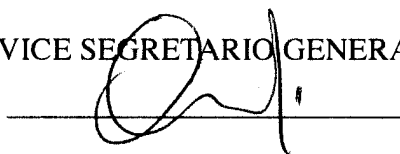
IL VICE SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 24 GIU. 2013 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

